



**SETTORE AVVOCATURA
SERVIZIO APPALTI, CONTRATTI, ASSICURAZIONI,
DEMANIO E PATRIMONIO**

Oggetto: Oggetto: Asta pubblica per la vendita di immobili come da delibera di C.C. n. 32 del 29/9/2015

Un concorrente interessato alla partecipazione all'appalto dei lavori in oggetto ha proposto i seguenti quesiti:

Quesito n.1

Nell'ipotesi in cui l'unità immobiliare oggetto di asta non risulti libera da persone e cose al momento dell'atto definitivo trasferimento, l'aggiudicatario sarà, comunque, obbligato a corrispondere le ulteriori somme nei modi e termini descritti nel bando ovvero sarà svincolato da ogni obbligazione?

Quesito n.2

In caso di mancata liberazione dell'unità immobiliare oggetto di asta all'atto del rogito definitivo di trasferimento, l'aggiudicatario sarà esonerato da ogni obbligazione e specificamente dall'obbligo di stipulare l'atto pubblico di compravendita e gli importi corrisposti a titolo di deposito cauzionale ed eventuali acconti, verranno restituiti all'aggiudicatario stesso?

RISPOSTA

La stipula dell'atto definitivo di trasferimento, con contestuale pagamento del saldo, relativa ad immobile messo all'asta con la dicitura "occupato – libero alla stipula" sarà differita, all'occorrenza e a richiesta dell'aggiudicatario, ad avvenuto conseguimento della disponibilità del bene da parte di questo Ente alienante.

Decorso il termine di irrevocabilità dell'offerta, come fissato nell'avviso d'asta, l'aggiudicatario che non intenda confermare la volontà di acquisto potrà ottenere la restituzione della cauzione depositata e dell'anticipo eventualmente corrisposto.

Per il dirigente del servizio
il funzionario vicario
f.to dr. Antonio Amato